



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 8.06.2017 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.

TRA

FESICA CONFISAL (FEDERAZIONE SINDACATI INDUSTRIE COMMERCIO ARTIGIANATO), in persona del Segretario Provinciale p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Arcangelo Zampella, presso il cui studio sito in Caivano al Corso Umberto, 321 elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Valerio Di Stasio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola G1, giusta procura a margine della memoria difensiva relativa al procedimento n.2193/2015

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: opposizione avverso il decreto ex art.28 L.300/70 del Tribunale di Nola n. R.G. del 18.07.2015.

Con ricorso depositato il 31.07.2015, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto del 18.07.2015 emesso ai sensi dell'art 28 Statuto dei lavoratori, con il quale il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro dichiarava il difetto di legittimazione attiva della FESICA CONFISAL, senza procedere all'accertamento dell'antisindacalità della condotta della convenuta S.R.L. , consistente nel non aver versato al sindacato le somme trattenute a 30 lavoratori dipendenti, aderenti al sindacato e per il periodo dal ottobre 2013 all'attualità.

Deduceva la ricorrente la sua legittimazione attiva ed ad agire ai sensi dell'art.28 L.300/70, possedendo il carattere della nazionalità richiesto per accedere alla tutela sommaria azionata. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta della convenuta e per l'effetto ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi, operando la trattenuta e il pagamento delle quote sindacali per tutti i lavoratori iscritti a partire dal mese di ottobre 2013, oltre che al versamento in suo favore delle somme già trattenute dalla busta paga dei lavoratori aderenti al sindacato e



per l'importo aggiornato al mese di maggio 2015 di € 6.696,35, come calcolato nel corso del giudizio, vinte le spese di lite.

Si costituiva in giudizio la S.r.l. la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

All'odierna udienza, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.

L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Giova ricordare che con l'odierna opposizione la ricorrente FESICA CONFESAL ha instaurato un normale processo di cognizione, a seguito del procedimento d'urgenza, improntato, perciò, a celerità e informalità, azionato con ricorso ai sensi dell'art 28 Statuto dei Lavoratori e con il quale aveva lamentato l'antisindacalità della condotta della società convenuta, consistente nel rifiuto o comunque mancato versamento in suo favore delle quote di iscrizione al sindacato relative a trenta lavoratori, come da apposite adesioni sottoscritte, e contestuali atti di delega alla trattenuta mensile e per l'importo pari al 1% da inviare al medesimo sindacato.

Il giudizio si concludeva con una pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione attiva dell'associazione sindacale ai sensi dell'art.28 cit., senza valutare nel merito l'antisindacalità della condotta della resistente.

Preliminarmente oggetto di accertamento quindi è la verifica di tale condizione dell'azione, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.

Come noto, l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori limita la legittimazione attiva ai soli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse"; di talché requisito imprescindibile è il carattere "nazionale" del sindacato.

Secondo l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice intende aderire, *"In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale legittimata all'azione ex art. 28 stat. lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell'associazione (che affermi il carattere nazionale del sindacato), quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante"* (Cassazione civile sez. lav. 4 marzo 2010 n. 5209).

Come si legge in motivazione la giurisprudenza di Legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 1307 del 2006) *"ha ripetutamente evidenziato che l'art. 28 Stat. Lav., nel riconoscere la legittimazione ad agire non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, detta una disciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che hanno l'accesso (solo) alla tutela ordinaria di un giudizio promosso ex art. 414 c.p.c.. La ragione giustificatrice di questo trattamento differenziato è stata posta in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare C. cost. n. 54 del 1974 ha affermato la razionalità della norma, la quale attribuisce questo mezzo di per se stesso*



efficace, ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'art. 28. Gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende proteggere trascendono quindi sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, ma sono quelli di un'associazione sindacale che si propone di operare ed opera a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello. A sua volta C. cost. n. 334 del 1988 ha aggiunto che un meccanismo selettivo di sostegno qualificato dall'azione sindacale nei luoghi di lavoro deve non solo rifiutare logiche puramente aziendalistiche, estranee al ruolo a questa assegnato dalla Costituzione, ma evitare sia i pericoli di eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale...sia un'incidenza nella sfera dell'imprenditore dei diritti ad essa concessi (di assemblea, a permessi retribuiti, ecc.) non proporzionata alle esigenze di efficace esercizio di questi. Più recentemente C. cost. 89 del 1995 ha ribadito che la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività...è apparsa idonea a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale. Sulla base di tali principi questa Corte (v. la sentenza prima citata) ha affermato che la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione attiva per la procedura ex artt. 28 cit., è anche sostanziale (legata all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio); ed anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1). In breve la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.

Da ciò discende la necessità del concreto riscontro di un'attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo di livello nazionale ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un'attività sindacale al suddetto livello; in proposito si osserva che non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato".

Pertanto " il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e non è sufficiente una dimensione nazionale statica, meramente strutturale, ma è necessaria anche un'azione diffusa a tale livello. Tuttavia azione a livello nazionale non significa necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo livello sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell'attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali" (Cass. sent. 16787 del 29.07.2011).

Applicando gli enunciati principi nel caso di specie questo Tribunale ritiene che la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, circa il carattere nazionale dell'associazione.



Invero il sindacato ricorrente ha provato di aver partecipato alle trattative ed alla conseguente stipulazione di contratti collettivi nazionali- aventi le caratteristiche sopra indicate – nei più diversi settori produttivi (metalmecchanici, chimici, terziario ecc.) e anche relativi al settore ambiente tuttora applicato nell'azienda convenuta (cfr. report periodico dei contratti collettivi di lavoro vigenti depositati nell'archivio Cnel e di cui l'Associazione sindacale ha preso parte, nonché il CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, CCNL per dipendenti dalle aziende società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, rinnovo del CCNL Federcasa e da ultimo CCNL Igiene ambientale aziende private del 2015).

Inoltre anche dal punto di vista organizzativo ha dimostrato mediante la produzione dello Statuto l'articolazione nazionale e la strutturazione in segreterie regionali e provinciali (cfr.art.4,5,11,12, nonché al Titolo III relativo all'organizzazione periferica).

La "Fesica Confasal" è confederata con la Confederazione sindacale "CONFISAL" ed è organizzata, con proprie sedi e strutture operative, in tutte le Regioni d'Italia e in diverse province, così come risulta dalla documentazione in atti (cfr.doc.n.9 prod. parte ricorrente dove sono indicate le sedi provinciali e regionali nonché i segretari e responsabili delle singole strutture territoriali).

Inoltre la CONFISAL in data 15.01.2014 ha sottoscritto con la CONFINDUSTRIA il testo unico sulla rappresentanza sindacale, che disciplina anche la rappresentanza dei lavoratori e le elezioni delle RR.SS.UU. sui luoghi di lavoro. Tutta la documentazione versata in atti, dimostra in modo inconfutabile la diffusione nazionale del sindacato ricorrente e la sua legittimazione attiva a proporre l'azione *de quo*.

Infine priva di pregio è la difesa articolata da parte resistente in ordine alla mancata sottoscrizione del CCNL Igiene Ambiente, ossia la mancata partecipazione attiva dell'associazione nel settore Ambiente, laddove se da un lato si rileva che l'art.28 cit. non richiede una presenza nello specifico settore in relazione al quale è richiesta la tutela, dall'altro come già rilevato, parte ricorrente ha depositato il CCNL Igiene ambiente aziende private in vigore dal 1.12.2015 al 1.12.2017, dalla stessa sottoscritto insieme alle altre associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Inoltre dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di nomina del 8.04.2008 inviata alla Direzione Provinciale del lavoro di Napoli-Unità operativa Relazioni sindacali e conflitti di lavoro I dal Segretario Generale Bruno Mariani) si evince la nomina del De Stasio Andrea a Segretario Provinciale di Napoli per la detta organizzazione Sindacale.

Venendo all'esame del merito parte ricorrente lamenta l'omesso versamento da parte della società convenuta della quota di retribuzione che ciascun lavoratore iscritto alla relativa associazione sindacale aveva autorizzato in favore del Sindacato ai sensi della normativa legale e contrattuale in materia (art.1260 c.c.). Parte resistente, diversamente ha escluso l'esistenza di un tale obbligo, laddove il Sindacato non è sottoscrittore del CCNL di categoria -Igiene Ambientale Fise applicabile e applicato ai lavoratori aderenti al sindacato.

Pertanto oggetto del contendere è in primo luogo la possibilità, per un lavoratore che aderisca ad una organizzazione sindacale non firmataria del C.C.N.L. (che, come nel caso di specie, espressamente disciplina la fattispecie) di effettuare la cessione di una quota della propria retribuzione in favore della medesima organizzazione sindacale per il contributo di adesione.

Come noto la questione oggetto del presente giudizio ha avuto un primo, significativo, arresto giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di



Cassazione nella sentenza n. 28269 del 21/12/2005, ove così si è statuito: *"Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ. , deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950, operata dall' art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incredibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall' art. 13 bis del D.L. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti)"*.

Il giudice, preliminarmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. , richiama espressamente tale sentenza anche per quanto concerne la parte motiva, condividendone le argomentazioni in diritto.

In particolare si ritiene del tutto condivisibile l'orientamento (peraltro confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) in forza del quale l'operazione contrattuale in esame debba essere inquadrata nell'ambito della cessione di credito (articoli 1260 seguenti c.c.) e non nella delegazione di pagamento; è evidente l'ontologica differenza tra i due istituti, in particolar modo per il fatto che la cessione di credito (salvo l'ipotesi di credito di natura strettamente personale non in discussione in questa sede) non necessita del consenso del debitore.

È senza dubbio vero, così come peraltro evidenziato dalla parte convenuta nella propria memoria difensiva, che la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite non affrontava la problematica relativa alla novella normativa della L. 31 dicembre 2004, n. 311 in quanto estranea, *ratione temporis*, alla fattispecie oggetto del giudizio.

Come noto l'art. 1, comma 137, di tale legge ha esteso le disposizioni di cui al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180) anche alle aziende private.

Tale novella ha fatto sorgere dubbi circa l'attualità dell'orientamento sopra richiamato espresso dalle SU, in quanto, in dottrina e secondo anche taluna giurisprudenza di merito, si è dubitato della possibilità, attualmente, che il



dipendente (anche di azienda privata) possa optare la cessione del credito in favore dell'organizzazione sindacale sul rilievo che l'attuale normativa consentirebbe tale scelta solo se effettuata nelle ipotesi tipizzate, vale a dire nel caso di istituti autorizzati a concedere prestiti.

Il giudice non condivide tale orientamento e sul punto richiama espressamente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2314 del 17/02/2012; conforme, peraltro, Cass. n. 13887/12 su identica vicenda pendente tra le medesime parti) che nella parte motiva ha fornito una compiuta e puntuale costruzione della fattispecie nei seguenti termini:

"21. Costituisce invece questione nuova quella relativa alle conseguenze sulla materia di alcuni recenti interventi legislativi: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266. 22. Le sezioni unite del 2005 citarono i primi due interventi (il terzo è successivo alla decisione), ma precisarono che i problemi di interpretazione di tali modifiche non potevano essere affrontati in quella sede perché la nuova disciplina non era applicabile *ratione temporis* al caso esaminato. 23. Al contrario, la nuova normativa è sicuramente applicabile in questa controversia e quindi il problema deve essere affrontato. 24. La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato dai tre interventi legislativi prima richiamati. 25. L'art. 1 prevedeva, e prevede tuttora, la inasequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private. 26. A sua volta, l'art. 5, pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell'ammontare". Gli artt. 15 e 53, individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private. 27. L'art. 52 stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame). 28. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del D.Lgs. su richiamato. 29. La tesi fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr. il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del T.U.). 30. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. 31. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito



del lavoratore dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. 32. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. 33. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo".

Pertanto aderendo a tale orientamento, devono ritenersi prive di pregio tutte le argomentazioni in diritto svolte dalla parte convenuta.

Tanto premesso in via generale nella fattispecie in esame circostanza pacifica perché non contestata, oltre che documentalmente provata è l'adesione dei lavoratori all'associazione sindacale, con contestuale comunicazione alla società convenuta dell'avvenuta cessione di credito relativamente alla quota sindacale mensile da versarsi all'organizzazione sindacale, così come la trattenuta delle predette somme in assenza poi del contestuale versamento all'Associazione Sindacale (cfr. deleghe e buste paga).

Orbene per i motivi suesposti l'omesso versamento delle trattenute sindacali a favore del sindacato istante oltre che costituire un inadempimento contrattuale, concretizza una condotta antisindacale atta a comprimere la possibilità del ricorrente "di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della sua attività" fornita proprio dai contributi dei lavoratori iscritti. Inoltre si fa rilevare che la società resistente nulla ha dedotto circa la gravosità di tale operazione contrattuale e tale da giustificare il dedotto inadempimento, limitandosi a qualificarla in termini di delegazione di pagamento e confermando il suo mancato consenso.

Al contrario è evidente che la condotta della società comporta un pregiudizio nei confronti della organizzazione sindacale ricorrente, limitando la libertà e l'attività sindacale dell'organizzazione, oltre che comportare un rischio potenziale di delegittimazione.

Va quindi dichiarato antisindacale il rifiuto opposto dal datore di lavoro oggi convenuto di procedere alla trattenuta sullo stipendio della quota sindacale e per l'effetto la S.r.l.

va condannata a procedere ai relativi pagamenti in esecuzione di tali cessioni di credito per tutti i lavoratori iscritti al Sindacato a partire dal mese di ottobre 2013, oltre al pagamento dell'importo di € 6.696,35 relativamente alle somme già trattenute in busta paga per il periodo dal ottobre 2013 fino al mese di maggio 2015, come risultante dalle buste paga in atti, in assenza di specifica contestazione e di prova dell'avvenuto versamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice de Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta e dichiara la natura antisindacale della condotta posta in essere da S.R.L. consistente nel rifiuto di versare i contributi sindacali in favore della FESICA CONFSAL sulla base delle deleghe trasmesse dai lavoratori e per l'effetto ordina alla società resistente di cessare la condotta anzidetta e quindi a procedere ai relativi pagamenti in esecuzione di tali cessioni di credito per tutti i lavoratori iscritti al Sindacato a partire dal mese di ottobre 2013, oltre al pagamento dell'importo di € 6.696,35 relativamente alle somme già trattenute in busta paga per il periodo da ottobre 2013 fino al mese di maggio 2015;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Nola il 8.06.2017

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano

